



Enti locali & Federalismo

Patrimoni
IN EDICOLA CON
MF

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ La delibera e le faq di Arera

Tassa rifiuti ridotta per Covid Gli enti possono applicare la tariffa in modo flessibile

DI SERGIO TROVATO

Tassa rifiuti ridotta a causa del Coronavirus. I comuni e i gestori del servizio di raccolta e smaltimento devono sì applicare il nuovo metodo tariffario, ma per l'anno in corso possono farlo in maniera flessibile per tenere conto degli effetti della pandemia su attività commerciali e industriali. E per coprire il mancato gettito gli enti potranno chiedere anticipazioni alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea). È questa la posizione espressa dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) nella delibera 238 del 23 giugno 2020 (per fornire maggiori chiarimenti è stata istituita una nuova sezione di Faq nel sito dell'Autorità).

L'Autorità, dunque, ribadisce la vigenza e efficacia delle norme stabilite nel mese di ottobre del 2019 sulla Tari. Tuttavia, con la delibera 238 ammorbidisce la rigidità delle regole che aveva fissato per gli enti territorialmente competenti (Etc) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto conto della fase emergenziale causata dalla pandemia da Coronavirus. Va, infatti,

considerata l'incidenza degli effetti negativi prodotti dal Covid-19 sulle attività commerciali e industriali. Rispetto all'impianto del cosiddetto metodo tariffario rifiuti (Mtr), gli enti «potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020», riguardando le modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena. Allo stesso modo, potranno essere disposte varie forme di coperture per l'eventuale riconoscimento di agevolazioni rivolte alle utenze domestiche disagiate. Qualora il sostegno economico venga riconosciuto alle utenze non domestiche, come da delibera Arera 158/2020, che comporti una riduzione dei corrispettivi variabili, i gestori del servizio potranno richiedere un'anticipazione finanziaria alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea), «per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l'anno 2020». Il relativo importo potrà essere recuperato nei tre anni successivi. La richiesta di finanziamento dovrà essere motivata e presentata entro il 30 settembre 2020.



Per l'anno in corso, inoltre, nella deliberazione vengono indicate in dettaglio tutte le modifiche e integrazioni che potranno essere apportate al metodo tariffario. In particolare, nel totale delle entrate tariffarie relative al costo variabile possono essere considerate alcune componenti, tra le quali: quella di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi; nonché quella destinata alla copertura degli oneri variabili, in presenza di misure di tutela a favore delle utenze

domestiche economicamente disagiate.

In ordine ai costi che sosterrà il gestore per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio, a seguito dell'emergenza sanitaria, il suddetto coefficiente «può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%», anche per ottemperare alle raccomandazioni dell'Istituto superiore di sanità. Nello specifico, gli adempimenti riguardano le misure sanitarie atte a garantire la massima tutela «della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del

personale, sia operativo che amministrativo». Tra gli altri adempimenti richiesti vanno annoverati: l'aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti; l'attivazione dei servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; le attività di igienizzazione e sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree soggette a una maggiore frequentazione, soprattutto se effettuate in seguito alle prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti. Agli enti territorialmente competenti, infine, è consentito di includere nella relazione annuale le valutazioni attestanti «gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da Covid-19 nell'anno 2020», che sono stati sostenuti per garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali e di adeguati livelli qualitativi.

— Riproduzione riservata —



La delibera Arera e le faq sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Un salvacondotto per le assunzioni già programmate

Salvacondotto per le assunzioni già programmate dai Comuni in base al turnover. È questo il passaggio più rilevante della circolare della Funzione pubblica esplicativa del dpcm 17 marzo 2020, ovvero del provvedimento attuativo dell'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 che ha rivoluzionato i criteri di calcolo della capacità di reclutamento dei municipi, dividendoli in fasce a seconda della diversa incidenza della rispettiva spesa di personale sulle entrate correnti (si veda *ItaliaOggi* del 5 giugno scorso). In fase di prima applicazione, il dicastero guidato da Fabiana Dadone prevede la sterilizzazione delle eventuali assunzioni già programmate sulla base delle vecchie regole. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possa-

no esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Ciò, però, solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al dlgs 118/2011). Tale meccanismo (peraltro già in bilico alla luce dei primi pareri della Corte dei conti) dovrebbe



Fabiana Dadone

consentire a decorrere dal 2021 di sottrarre la maggiore spesa derivante dalle procedure in itinere dal calcolo del rapporto. Non è chiaro, però, quale sia la maggiore spesa, se quella prevista per i neo-assunti su base annua o il rateo del 2020 (ad esempio, per un'assunzione disposta per 4 mesi i 4/12). Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali

già avviate, è consentita solo per l'anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

Matteo Barbero

— Riproduzione riservata —